

Regolamento organizzativo del Consiglio di fondazione 2024

Fondazione collettiva Vita, Zurigo

In conformità all'art. 4 dell'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emana il seguente Regolamento organizzativo:

A) Considerazioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina i compiti e le competenze degli organi e degli organi permanenti della Fondazione.

Art. 2 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di fondazione
- b) i comitati di cassa

Art. 3 Organi permanenti della Fondazione

¹Gli organi permanenti della Fondazione sono:

- a) il Comitato Business Development (BDA)
- b) l'Audit Committee (AC)
- c) il Comitato d'investimento (AK)

All'occorrenza, il Consiglio di fondazione può istituire ulteriori organi permanenti o temporanei. Nello specifico, in relazione a progetti di grande entità e ai fini di una procedura più efficiente può anche formare gruppi di lavoro, i quali riferiscono al Consiglio di fondazione.

Art. 4 Integrità e lealtà dei responsabili

¹Le seguenti disposizioni si applicano al Consiglio di fondazione, a tutti i suoi organi e organi permanenti e tutte le persone incaricate della gestione o

dell'amministrazione della Fondazione o della gestione del patrimonio:

- a) Devono godere di buona reputazione e offrire garanzie di un'attività commerciale irreprensibile.
- b) Sono soggetti all'obbligo di diligenza fiduciaria e devono svolgere la loro attività nell'interesse degli assicurati della Fondazione. A tale scopo devono fare in modo che non sorgano conflitti di interessi a seguito dei loro rapporti personali e professionali.
- c) Devono agire nell'interesse della Fondazione attenendosi strettamente alle disposizioni dell'art. 48j OPP 2. Nell'amministrazione del patrimonio, non sono in particolare ammesse le condotte di front running, parallel running e after running. Gli investimenti non devono essere riposizionati se l'operazione non è sostenuta da un interesse economico a vantaggio della Fondazione.
- d) Devono osservare il codice di condotta vincolante in conformità con la Carta dell'ASIP, la quale sancisce principi di integrità e requisiti di lealtà.
- e) Devono comunicare annualmente all'organo supremo i loro legami di interesse, tra i quali rientrano, in particolare, anche i diritti economici detenuti in quelle società che intrattengono un rapporto di affari con l'istituzione. L'organo supremo effettua tale comunicazione nei confronti dell'organo di revisione.
- f) Devono stabilire con un accordo scritto il tipo di indennità e il rispettivo importo, che devono essere chiaramente determinabili. Sono obbligatoriamente tenuti a consegnare alla Fondazione tutti i vantaggi patrimoniali ricevuti inoltre in relazione all'esercizio della loro attività per la Fondazione e a fornire

ogni anno all'organo superiore la dichiarazione scritta di aver consegnato tutti i vantaggi patrimoniali come da art. 48k OPP 2.

- g) Sono esclusi dalla presente disposizione gli importi esigui o i regali occasionali (regali in natura, inviti a eventi e a pranzi o cene, ecc.) del valore massimo di CHF 200 per ogni caso, CHF 500 per ogni partner di affari e all'anno e, nel complesso, CHF 3'000.

²I cambi nella direzione e nell'amministrazione del patrimonio devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di vigilanza competente.

³I soggetti esterni incaricati della direzione e/o dell'amministrazione del patrimonio o gli aventi economicamente diritto delle imprese incaricate di svolgere tali compiti non devono essere rappresentati nell'organo supremo della Fondazione.

⁴I contratti di gestione patrimoniale, di assicurazione e di amministrazione stipulati dall'istituto al fine di dare attuazione alla previdenza professionale devono poter essere disdetti al più tardi cinque anni dopo la conclusione senza che ciò vada a detrimento della Fondazione.

⁵Nel caso di importanti negozi giuridici con persone vicine come da art. 48i OPP2 è necessario sollecitare offerte della concorrenza. In fase di assegnazione deve vigere la massima trasparenza ed è necessario garantire che i negozi giuridici siano stipulati a condizioni di mercato.

B) Il Consiglio di fondazione: composizione, costituzione e compiti

Art. 5 Composizione del Consiglio di fondazione

¹ Il Consiglio di fondazione è composto da otto membri.

² Il Consiglio di fondazione è composto per metà dai rappresentanti dei lavoratori e per l'altra metà dai rappresentanti dei datori di lavoro affiliati alla Fondazione che riconosce il diritto ai datori di lavoro di grandi dimensioni (categoria «grandi») e di piccole dimensioni (categoria «piccoli») di occupare lo stesso numero di seggi (due) dalla parte dei lavoratori e dei datori di lavoro purché sia disponibile un numero sufficiente di candidati delle singole categorie d'impresa.

³ I datori di lavoro di grandi dimensioni sono datori di lavoro con più di dieci lavoratori e i piccoli hanno meno di nove collaboratori. Conta il numero dei collaboratori al 31 dicembre precedente l'anno in cui si terranno le elezioni.

⁴ Sono ammessi membri esterni se in possesso dei requisiti menzionati all'art. 10 cpvv. 1 e 2 del regolamento elettorale.

Art. 6 Elezione del Consiglio di fondazione

Il Consiglio di fondazione emana un regolamento in merito alla propria elezione e alla dimissione dal Consiglio stesso.

Art. 7 Costituzione del Consiglio di fondazione

¹ Il Consiglio di fondazione si costituisce per conto proprio. Nella prima seduta costitutiva che segue le elezioni per il rinnovo generale, il Consiglio elegge il presidente e il vicepresidente tra i suoi membri, laddove non devono ambedue essere rappresentanti dei datori di lavoro o dei lavoratori.

² La durata ordinaria del mandato del presidente e del vicepresidente è di due

anni. La rielezione è ammessa fino al termine del mandato del Consiglio di fondazione.

³ La durata ordinaria del mandato nel Consiglio di fondazione è di quattro esercizi. Ha inizio il giorno della seduta costitutiva del Consiglio di fondazione successiva all'elezione e termina con la seduta costitutiva seguente alla successiva rielezione dell'intero Consiglio di fondazione.

⁴ Per il resto, è determinante il regolamento elettorale.

Art. 8 Compiti del Consiglio di fondazione e delega

¹ Il Consiglio di fondazione si occupa della gestione complessiva della Fondazione. Provvede all'adempimento delle mansioni legali, determina gli obiettivi e principi strategici della Fondazione nonché gli strumenti per il loro adempimento. Definisce l'organizzazione della Fondazione, provvede alla stabilità finanziaria e sorveglia la direzione. Rappresenta la Fondazione verso l'esterno, a meno che tale rappresentanza non sia delegata ad altri organi, organi permanenti o terzi in conformità all'atto di fondazione o al presente regolamento.

² Il Consiglio di fondazione delega la gestione e altri compiti ad altri organi e organi permanenti della Fondazione o a terzi incaricati dell'attuazione della previdenza professionale, a meno che le disposizioni di legge obbligatorie, l'atto di fondazione, il presente regolamento o altre norme non prevedano diversamente.

³ Oltre ai compiti intrasmissibili e inalienabili di cui all'art. 51a LPP, il Consiglio di fondazione adempie in particolare i seguenti compiti non delegabili:

- a) elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio di fondazione
- b) elezione dei membri dei seguenti organi permanenti: Comitato Business Development (BDA), Audit Committee (AC) e Comitato d'investimento (AK)
- c) elezione degli altri organi o gruppi di lavoro permanenti, istituiti dal Consiglio di fondazione

- d) elezione del direttore
- e) nomina dell'organo di revisione
- f) nomina del perito in materia di previdenza professionale
- g) elezione del segretario
- h) modifica dell'atto di fondazione
- i) emanazione e modifica dei regolamenti
- j) definizione della strategia, dell'organizzazione e dei processi d'investimento; altri compiti e competenze non delegabili del Consiglio di fondazione in relazione all'organizzazione degli investimenti sono disciplinati nel Regolamento d'investimento
- k) approvazione del rendiconto di esercizio
- l) informazione del direttore, del segretario e di eventuali altri organi, comitati permanenti o persone in merito a qualunque evento rilevante per l'attività da loro svolta per la Fondazione
- m) sorveglianza del direttore e di un eventuale soggetto terzo incaricato di dirigere la Fondazione
- n) conclusione e verifica regolari dei contratti di assicurazione
- o) conclusione e verifica regolari dei contratti di outsourcing e di servizio
- p) organizzazione della formazione iniziale e permanente per il Consiglio di fondazione ai sensi dell'art. 51a cpv. 2i LPP
- q) determinazione di un compenso adeguato per il Consiglio di fondazione e i suoi organi permanenti ai sensi dell'art. 51 cpv. 4 LPP e revisione annuale di tale compenso; il regolamento sui compensi ha valore di legge
- r) stipulazione di un'assicurazione responsabilità civile per il Consiglio di fondazione
- s) definizione dell'organizzazione
- t) definizione degli obiettivi prestazionali e di piani di previdenza, nonché dei principi per l'impiego dei fondi liberi.

Art. 9 Dimissione dal Consiglio di fondazione

¹ L'obbligo di dimissione di un membro del Consiglio di fondazione è disciplinato dal regolamento elettorale.

² Per motivi gravi, la dimissione di un membro del Consiglio di fondazione è possibile anche nel corso del mandato. La dimissione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di fondazione e motivata. Il successore del membro dimissionario del Consiglio di fondazione subentra nel mandato di questi.

C) Riunioni, deliberazioni, regolamentazione delle firme e indennità

Art. 10 Riunioni

¹ Il Consiglio di fondazione si riunisce con la frequenza richiesta dall'andamento degli affari, e comunque almeno quattro volte all'anno, oppure se almeno tre dei suoi membri richiedono la convocazione di una riunione, indicandone lo scopo.

² In tale sede si deve in particolare:

- a) prendere atto del rapporto dell'organo di revisione
- b) approvare il rendiconto di esercizio
- c) deliberare la remunerazione sui conti di vecchiaia per l'anno successivo
- d) decidere l'adeguamento volontario al rincaro ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 LPP
- e) deliberare sull'impiego delle eccedenze risultanti dai contratti di assicurazione

³ Il direttore della Fondazione partecipa alle riunioni del Consiglio di fondazione generalmente a titolo consultivo.

Art. 11 Sessioni virtuali

¹ Una riunione può essere tenuta anche con l'ausilio di mezzi di comunicazione elettronici o digitali, senza che vi sia una sede per la riunione.

² Il Consiglio di fondazione regola l'uso dei mezzi di comunicazione elettronici e dei media digitali. Assicura che

- a) l'identità dei partecipanti sia stabilita;
- b) le votazioni dell'assemblea vengano trasmesse direttamente;
- c) ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alla discussione;
- d) i risultati delle votazioni e delle elezioni non possano essere falsati.

³ Se durante la riunione si verificano problemi tecnici che ne impediscono il corretto svolgimento, la riunione deve essere ripetuta dal momento in cui si verificano i problemi tecnici. Le decisioni prese dal Consiglio di fondazione prima che si verificassero i problemi tecnici restano valide.

Art. 12 Convocazione delle riunioni

¹ Le riunioni sono convocate per iscritto o attraverso i media digitali dalla direzione a nome del Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio di fondazione.

² Salvo casi urgenti, la convocazione deve essere fatta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, specificando in ogni caso l'ordine del giorno.

Art. 13 Organizzazione e deliberazione

¹ Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente.

² Un membro assente non può farsi rappresentare da un altro membro né da una terza persona. Per l'adozione delle risoluzioni, la parità deve essere garantita dall'astensione del corrispondente rappresentante dei datori di lavoro o dei lavoratori. Questi può presentare una dichiarazione scritta sui singoli punti all'ordine del giorno, la quale tuttavia non vale come voto.

³ Il Consiglio di fondazione può deliberare se è presente più della metà dei suoi membri. Si considera presente anche chi partecipa alla riunione tramite

telefono, video o altro mezzo di telecomunicazione equivalente.

⁴ In caso di uno o più posti vacanti, la parità è garantita con l'astensione dal voto di un numero corrispondente di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si considera posto vacante un mandato nel Consiglio di fondazione non ricoperto. Le assenze dei membri del Consiglio di fondazione non sono considerate posti vacanti.

⁵ Per le decisioni importanti è richiesta una maggioranza di 2/3. In particolare si considerano decisioni importanti le modifiche dell'atto di fondazione, del regolamento elettorale, del regolamento d'investimento e la disdetta di un contratto di assicurazione.

⁶ Le decisioni per le quali non è espressamente richiesta una maggioranza qualificata vengono deliberate con la maggioranza semplice dei membri presenti.

⁷ Il voto decisivo in caso di parità di voti si alterna di mandato in mandato tra la parte dei lavoratori e quella dei datori di lavoro. Il voto decisivo viene espresso dal loro relativo rappresentante nella presidenza e vicepresidenza.

⁸ Le delibere possono essere adottate anche tramite lettera circolare o tramite comunicazione elettronica o media digitali. Le proposte di delibere ai membri del Consiglio di fondazione vengono inviate dal Presidente o, in sua vece, dal Direttore o dal Segretario della Fondazione, tramite lettera circolare o tramite comunicazione elettronica o digitale, fissando un termine entro il quale i destinatari devono presentare una dichiarazione di volontà.

⁹ La delibera si considera approvata con lettera circolare o tramite comunicazione elettronica o media digitali non appena si ricevono le approvazioni scritte o trasmesse digitalmente dalla maggioranza richiesta dei membri (cfr. capoversi 4 e 5 sopra) e nessun membro ha richiesto una discussione in assemblea entro cinque giorni lavorativi dall'invio della relativa proposta.

¹⁰ Per tutte le sedute è necessario redigere un verbale che deve essere sottoscritto da presidente e segretario. Delle

delibere circolari si dà atto nel verbale della riunione successiva.

Art. 14 Regolamentazione delle firme

Ogni membro del Consiglio di fondazione e tutti gli aventi diritto di firma da questi designati firmano collettivamente a due.

Art. 15 Indennità

Il Consiglio di fondazione e i suoi comitati hanno diritto a un'indennità adeguata. Determinante è il regolamento relativo alle indennità.

D) Comitati di cassa

L'organizzazione dei comitati di cassa è disciplinata nel regolamento sull'organizzazione del comitato di cassa (allegato al regolamento di previdenza).

E) Direzione

Art. 16 Nomina

Il Consiglio di fondazione nomina la direzione. Per la direzione la Fondazione ha scelto SST Vita Dienstleistungs AG, Zurigo.

Art. 17 Compiti e competenze

I compiti e le competenze della direzione sono stabiliti nel Service Level Agreement (SLA) stipulato tra la Fondazione e la SST Vita Dienstleistungs AG.

Art. 18 Reporting

¹ La direzione informa il Consiglio di fondazione sull'andamento generale degli affari, sulle operazioni speciali e sulle decisioni adottate.

² La direzione riferisce immediatamente gli accadimenti straordinari al presidente e al vicepresidente del Consiglio di fondazione.

³ Il Consiglio di fondazione riferisce alla direzione gli accadimenti straordinari, informandola altresì delle operazioni

speciali e delle decisioni in sede alle quali non era presente né coinvolto nessun rappresentante della direzione.

Art. 19 Indennità

¹ L'indennità è stabilita nel Service Level Agreement (SLA) stipulato tra la Fondazione e la SST Vita Dienstleistungs AG.

² Per le spese supplementari della SST Vita Dienstleistungs AG, il Consiglio di fondazione emana, su richiesta, budget separati.

F) Ufficio esecutivo

La Fondazione incarica un fornitore di servizi esterno dell'amministrazione della Fondazione.

G) Organi permanenti

Art. 20 Scopo e compiti

¹ Gli organi permanenti specificati all'art. 3 fungono collettivamente da interfaccia tra il Consiglio di fondazione e la direzione. In particolare, sostengono il Consiglio di fondazione nei suoi compiti, coadiuvano la preparazione delle operazioni di più ampia portata e assistono la direzione nell'espletamento suoi compiti operativi.

² Gli organi permanenti possono inoltre fungere da interfaccia tra il Consiglio di fondazione, la direzione e terzi esterni.

³ Lo scopo esatto di ciascun organo permanente, i suoi compiti ed ulteriori dettagli sull'espletamento di questi ultimi sono descritti agli allegati I e II (diagramma funzionale) del presente regolamento.

Art. 21 Composizione

¹ Gli organi permanenti si compongono come segue:

- a) un rappresentante del Consiglio di fondazione con diritto di voto
- b) un rappresentante della direzione con diritto di voto
- c) in genere due ulteriori membri con diritto di voto, i quali possono essere rappresentanti da membri del Consiglio di fondazione o da membri esterni in possesso di adeguate

competenze. Se necessario, il numero può essere aumentato al massimo di due di questi membri.

² I membri del Consiglio di fondazione possono assumere il ruolo di rappresentanti di quest'ultimo al massimo in un solo organo permanente.

³ I membri del Consiglio di fondazione possono partecipare al massimo ad un solo organo permanente. In casi giustificati, il Consiglio di fondazione può partecipare alle elezioni in un ulteriore organo permanente.

⁴ Gli organi permanenti hanno diritto di coinvolgere e convocare alle loro riunioni fornitori e consulenti esterni.

⁵ Per gli organi permanenti non è richiesta una composizione paritetica, in quanto i membri sono selezionati principalmente in base alle loro competenze.

Art. 22 Elezione e dimissioni

¹ I membri degli organi permanenti aventi diritto di voto sono eletti dal Consiglio di fondazione per un mandato di due anni d'esercizio. Le nomine devono farsi contestualmente.

² La rielezione è ammessa fino al termine del mandato del Consiglio di fondazione. Per i membri esterni di un organo permanente, la durata massima del mandato è limitata a tre mandati ordinari completi (dodici anni), come per i membri del Consiglio di fondazione.

³ In caso di elezione di più di un membro del Consiglio di fondazione ad un organo permanente, il Consiglio stabilisce chi assumerà il ruolo di suo rappresentante. Se in un organo permanente viene eletto un solo membro del Consiglio di fondazione, egli assume automaticamente il ruolo di rappresentante del Consiglio.

⁴ Per motivi gravi, la dimissione di un membro di un organo è possibile anche nel corso del mandato. La dimissione deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di fondazione e motivata. Il successore del membro dimissionario subentra nel mandato di questi.

⁵ In casi giustificati il Consiglio di fondazione può sollevare un membro dal suo incarico.

Art. 23 Costituzione

¹ L'organo permanente si costituisce per conto proprio. Nella prima seduta costitutiva che segue le elezioni per il rinnovo generale, l'organo elegge il presidente tra i suoi membri.

² La durata ordinaria del mandato del presidente è di due anni. La rielezione è possibile fino al raggiungimento del limite di mandato (art. 21 cpv. 2).

³ L'organo permanente elegge un segretario che redige i verbali delle riunioni. Il segretario non deve necessariamente essere un membro dell'organo permanente.

Art. 24 Riunioni

¹ L'organo permanente si riunisce con la frequenza richiesta dall'andamento degli affari, e comunque almeno quattro volte all'anno, oppure se almeno uno dei suoi membri richiede la convocazione di una riunione, indicandone lo scopo. L'art. 11 si applica per analogia alle riunioni virtuali.

² Il presidente e il vicepresidente del Consiglio di fondazione nonché il direttore e il CEO del fornitore avente compiti di direzione dispongono di un diritto di visita permanente senza diritto di voto.

Art. 25 Convocazione delle riunioni

¹ Le riunioni sono convocate dalla direzione su incarico del presidente o, in caso di impedimento di quest'ultima, da un altro membro dell'organo permanente avente diritto di voto.

² Salvo casi urgenti, la convocazione deve essere fatta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data prevista per la riunione, specificando in ogni caso l'ordine del giorno.

Art. 26 Organizzazione e deliberazioni

¹ Le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un altro membro con diritto di voto.

² Un membro assente non può farsi rappresentare da un altro membro né da una terza persona. Questi può presentare una dichiarazione scritta sui singoli punti all'ordine del giorno, la quale tuttavia non vale come voto.

³ L'organo permanente può deliberare se è presente più della metà dei suoi membri. Si considera presente anche chi partecipa alla riunione tramite telefono, video o altro mezzo di telecomunicazione equivalente.

⁴ Le decisioni vengono deliberate con la maggioranza semplice dei membri presenti. A parità di voti, il presidente pronuncia il voto decisivo.

⁵ Le delibere possono essere adottate anche tramite lettera circolare o tramite comunicazione elettronica o media digitali. Le proposte di delibera vengono inviate ai membri dell'organo permanente con lettera circolare o tramite comunicazione elettronica o media digitali dal Presidente o, in sua vece, dal rappresentante della Direzione o dal Segretario dell'organo permanente, fissando un termine entro il quale i destinatari devono presentare una dichiarazione di volontà.

⁶ La delibera si considera approvata con lettera circolare o tramite comunicazione elettronica o media digitali non appena si ricevono le approvazioni scritte o trasmesse digitalmente dalla maggioranza richiesta dei membri (cfr. capoversi 4 e 5 sopra) e nessun membro ha richiesto una discussione in assemblea entro cinque giorni lavorativi dall'invio della relativa proposta.

⁷ Per tutte le sedute è necessario redigere un verbale che deve essere sottoscritto da presidente e segretario. Delle delibere circolari si dà atto nel verbale della riunione successiva.

H) Segretario della Fondazione

¹ Il segretario è eletto dal Consiglio di fondazione per la durata di un anno e può essere riconfermato senza limitazione di mandato. Il segretario non deve necessariamente essere un membro del Consiglio di fondazione.

² Il segretario coadiuva il Consiglio di fondazione e il direttore nell'espletamento dei loro compiti. In particolare, è responsabile di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di fondazione.

I) SCI

I compiti, le responsabilità e le misure di controllo nell'ambito del sistema di controllo interno (SCI) sono disciplinati nell'apposito framework.

J) Disposizioni finali

Art. 27 Astensione

¹ Nel processo decisionale in merito ai diversi affari, il membro interessato del Consiglio di fondazione o di altro organo permanente è tenuto ad astenersi dalla deliberazione allorquando:

- abbia un interesse personale nell'affare in discussione
- rappresenti un soggetto terzo coinvolto nell'affare oppure operi o abbia operato nella stessa materia in veste di consulente o perito di una parte coinvolta
- possa, per altre ragioni, non risultare imparziale nel merito.

² Ciascun membro del Consiglio di fondazione o dell'organo permanente interessato ha il diritto di chiedere l'astensione di un altro membro. Il Consiglio di fondazione o l'organo permanente interessato decidono dell'astensione a maggioranza semplice.

Art. 28 Segreto

Tutti i membri dei comitati e degli organi permanenti della Fondazione come anche ogni altra persona incaricata dell'amministrazione, della direzione o di amministrare il patrimonio della Fondazione hanno l'obbligo di mantenere il segreto verso terzi sui fatti di cui siano

venuti a conoscenza nell'esercizio del loro mandato. L'obbligo del segreto sopravvive al termine del mandato ovvero dell'attività svolta per la Fondazione collettiva Vita.

Art. 29 Responsabilità

Tutti i membri dei comitati e degli organi permanenti della Fondazione come anche ogni altra persona incaricata dell'amministrazione, della direzione o di amministrare il patrimonio della Fondazione, ivi inclusi i periti della previdenza professionale, sono responsabili dei danni causati alla Fondazione per dolo o negligenza.

Art. 30 Circostanze non disciplinate

In merito alle circostanze non disciplinate dal presente regolamento il Consiglio di fondazione decide a debita discrezione e attenendosi alle leggi in materia, all'atto di fondazione e ai regolamenti applicabili, in conformità con lo scopo della Fondazione.

Art. 31 Entrata in vigore e riserva di modifiche

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e sostituisce il regolamento del 1° novembre 2021. Può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.

Zurigo, 14 novembre 2023

Fondazione collettiva Vita

Il Consiglio di fondazione

In caso di incongruenze tra la presente traduzione e il testo originale tedesco, è determinante esclusivamente la versione tedesca.

Regolamento organizzativo del Consiglio di fondazione 2024

Fondazione collettiva Vita, Zurigo

Struttura	Comitato Business Development	Audit Committee	Comitato d'investimento
	In esecuzione dell'art. 4 cpv. 3 dell'atto di fondazione, il Consiglio di fondazione emana le seguenti disposizioni per gli organi permanenti della Fondazione collettiva Vita specificati di seguito:		
	il Comitato Business Development (BDA)	l'Audit Committee (AC)	il Comitato d'investimento (AK)
Art. 1 Scopo	Scopo di questo organo permanente è il seguente:		
	<p>¹ Preparazione e redazione di raccomandazioni su temi e affari strategici del Consiglio di fondazione</p> <p>² Concezione e definizione di strategie e misure nei settori Sales Development / Management, Product Development / Management (Value Propositions), Partnership / collaborazioni e Marketing e comunicazione</p> <p>³ Promozione a tutto tondo della crescita con applicazione di parametri tecnici che garantiscano la stabilità finanziaria</p>	<p>¹ Sostegno al Consiglio di fondazione negli ambiti del reporting finanziario, della gestione del rischio e del rispetto delle norme di legge</p>	<p>¹ Preparazione e sostegno al Consiglio di fondazione in tutti i temi d'investimento</p> <p>² Competenza per l'implementazione degli investimenti</p>
Art. 2 Compiti	All'organo permanente spettano i compiti seguenti:		
	¹ Compiti principali:		
	<p>a) Elaborazione di obiettivi strategici e del posizionamento e garanzia dell'attuazione della strategia (di posizionamento), e segnatamente</p> <ul style="list-style-type: none"> - concezione, implementazione e gestione di iniziative di business e loro verifica in termini di efficacia ed efficienza - elaborazione e verifica periodica delle strategie di crescita, ivi inclusa la strategia dei segmenti di clientela, la strategia dell'offerta e la strategia di marketing/comunicazione <p>b) Determinazione e attuazione della strategia di elaborazione del mercato</p> <p>c) Sviluppo e attuazione dell'offerta di prodotti e servizi</p> <p>d) Comunicazione esterna verso tutti gli stakeholder, in particolare persone assicurate, imprese e media</p> <p>e) Raccolta e discussione delle esigenze del mercato e dei clienti e delle tendenze di mercato Derivazione di misure idonee a cogliere le opportunità di business risultanti</p>	<p>a) Sostegno al Consiglio di fondazione in sede di reporting annuale</p> <p>b) Verifica costante della correttezza e della conformità all'intero quadro regolatorio e contrattuale della FC Vita sotto il profilo di contenuti e termini</p> <p>c) Stipulazione e organizzazione della formazione iniziale e permanente per il Consiglio di fondazione ai sensi dell'art. 51a cpv. 2i LPP</p> <p>d) Direzione e sorveglianza di gestione del rischio, SCI e compliance</p>	<p>a) Elaborazione della proposta per la strategia di investimento, compresa la strategia di sostenibilità</p> <p>b) Sorveglianza e monitoraggio degli investimenti e delle direttive sulla sostenibilità</p> <p>c) Implementazione della strategia d'investimento</p>
	² Altri compiti:		
	<p>a) Determinazione delle basi attuariali della riassicurazione e del sistema di finanziamento</p> <p>b) Definizione delle direttive di accettazione (gruppo di assicurati) per quanto riguarda attivi e beneficiari di una rendita</p> <p>c) Elaborazione dei fondamenti finalizzati alla determinazione del tasso d'interesse tecnico e delle basi tecniche</p> <p>d) Verifica della riassicurazione e del sistema di finanziamento</p> <p>e) Elaborazione di nuove offerte e prodotti</p>	<p>a) Sorveglianza degli affari correnti e della direzione</p> <p>b) Partecipazione alla stesura dei piani di revisione dell'organo di revisione</p> <p>c) Valutazione e analisi delle raccomandazioni dell'organo di revisione (management letter) e del perito in materia di previdenza professionale, sorveglianza dell'attuazione</p> <p>d) Disamina dei risultati della revisione e comunicazione di raccomandazioni al Consiglio di fondazione</p>	<p>a) Determinazione della tattica d'investimento</p> <p>b) Scelta e decisione sui fornitori di servizi esterni, per esempio gestori patrimoniali e banca depositaria</p> <p>c) Redazione dei seguenti documenti della fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regolamenti sugli investimenti - Investment Policy Statement

Struttura	Comitato Business Development	Audit Committee	Comitato d'investimento
	<ul style="list-style-type: none"> f) Integrazione e sviluppo dei temi di attualità nell'ambito della previdenza professionale g) Indicazione di stimoli per l'innovazione di nuove prestazioni nel campo della previdenza professionale h) Sviluppo di idee per l'ulteriore sviluppo della strategia con un orizzonte temporale di tre-cinque anni (come impulso per il Consiglio di fondazione) i) Sviluppo del brand e controllo del suo impiego j) Determinazione dei service level per i servizi nel quadro della suddivisione dei compiti con i partner e delle collaborazioni k) Verifica delle strategie di proprietà (partecipazioni, collaborazioni) l) Sostegno alla direzione operativa m) Redazione dei seguenti documenti della Fondazione: <ul style="list-style-type: none"> – Regolamento sulle riserve – Regolamento di previdenza – Contratto di adesione alla Fondazione 	<ul style="list-style-type: none"> e) Sorveglianza e valutazione della contabilità e del reporting finanziario interno ed esterno, nonché del rendiconto di esercizio f) Verifica delle dichiarazioni di fedeltà g) Discussione della pianificazione/del budget con la direzione e raccomandazione al Consiglio di fondazione h) Valutazione dell'organo di revisione esterno e del perito in materia di previdenza professionale per quanto riguarda i requisiti professionali e qualitativi i) Sorveglianza della conformità con i processi descritti nello SCI j) Garanzia della corretta attuazione delle modifiche di legge k) Sorveglianza del rilascio degli incarichi a parti correlate l) Redazione dei seguenti documenti della Fondazione: <ul style="list-style-type: none"> – Regolamento sulla governance – Regolamento organizzativo – Regolamento elettorale – Adeguamento dell'atto di fondazione 	
Art. 3 Ruoli e altre competenze	<p>Oltre ai compiti summenzionati, l'organo permanente ovvero i suoi membri assumono ulteriori ruoli e dispongono di più ampie competenze:</p> <p>¹ Il membro dell'organo permanente che ha diritto di voto e che assume il ruolo di rappresentante del Consiglio di fondazione, svolge la funzione di interfaccia tra quest'ultimo e la direzione. In particolare, tale membro rappresenta la posizione strategica e le decisioni dell'intero Consiglio di fondazione nell'organo permanente, è l'interlocutore che raccoglie le idee degli altri membri del Consiglio di fondazione riferendole all'organo permanente e riferisce al Consiglio di fondazione nelle sue riunioni ordinarie in merito alle attività e alle decisioni dell'organo permanente.</p>		
	<p>² L'Audit Committee funge da interfaccia tra la Fondazione collettiva Vita e l'organo di revisione esterno. In particolare, l'Audit Committee ha accesso diretto alla direzione della Fondazione collettiva Vita e all'organo di revisione esterno.</p> <p>³ L'Audit Committee può rilasciare incarichi alla direzione.</p> <p>⁴ Il presidente dell'Audit Committee ha obbligo di inoltro all'istanza superiore rappresentata dal Consiglio di fondazione.</p>		
Art. 4 Riunioni	<p>¹ Il Comitato Business Development si riunisce in sei riunioni ordinarie durante l'anno di esercizio.</p> <p>² Può inoltre convocare riunioni straordinarie o individuali se l'andamento degli affari lo richiede.</p>	<p>¹ L'Audit Committee tiene quattro riunioni ordinarie nel corso di un esercizio.</p> <p>² Almeno una volta l'anno svolge inoltre una riunione durante la quale discute dell'esercizio con l'organo di revisione esterno e con il perito in materia di previdenza professionale. In quella sede, l'Audit Committee esamina il piano di revisione annuale, ivi inclusi l'estensione della revisione, il numero di collaboratori impiegati ed eventuali ambiti tematici degni di revisione.</p> <p>³ Se l'andamento degli affari lo richiede, può inoltre convocare riunioni straordinarie o individuali.</p> <p>⁴ Alle riunioni ordinarie può essere invitato il Direttore e deve essere invitata la persona responsabile Legal & Compliance della società avente compiti di direzione. Se necessario, si possono invitare alle riunioni altri comitati, organi o soggetti terzi.</p>	<p>¹ Il Comitato d'investimento si riunisce in dieci riunioni ordinarie durante l'anno di esercizio.</p> <p>² Può inoltre convocare riunioni straordinarie o individuali se l'andamento degli affari lo richiede.</p>
Art. 5 Funzioni / competenze	<p>¹ Sulla base del «Piano di formazione e perfezionamento professionale per il Consiglio di fondazione», quest'ultimo fa in modo che in seno al Comitato Business Development siano rappresentate in maggioranza le seguenti funzioni e competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Sviluppo della strategia e innovazione (di prodotto) b) Conoscenze approfondite del mercato previdenziale svizzero (in particolare esigenze del mercato e dei clienti, tendenze di mercato, sviluppi normativi) e i suoi attori 	<p>¹ Sulla base del «Piano di formazione e perfezionamento professionale per il Consiglio di fondazione», quest'ultimo fa in modo che in seno all'Audit Committee siano rappresentate in maggioranza le seguenti funzioni e competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Finanza e contabilità b) Fondamenti dei principi contabili applicati c) SCI d) Valutazione e gestione di rischi e opportunità e) Gestione del rischio 	<p>Sulla base del «Piano di formazione e perfezionamento professionale per il Consiglio di fondazione», quest'ultimo fa in modo che in seno al Comitato d'investimento siano rappresentate le seguenti funzioni e competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Gestione, direzione e coordinamento b) Gestione del rischio c) Conoscenza della teoria dei mercati finanziari d) Previsione/analisi macroeconomica e) Reporting e attribuzione della performance

Struttura	Comitato Business Development	Audit Committee	Comitato d'investimento
	c) Know-how attuariale	f) Controlling e compliance g) Revisione interna ² I membri dell'Audit Committee partecipano ad almeno un perfezionamento professionale l'anno.	f) Governance e regolamentazione
Art. 6 Competenze di delega a terzi		L'Audit Committee può avvalersi di un esperto che lo assista nelle sue verifiche.	Il Comitato d'investimento ha il diritto di cedere a terzi nell'ambito di un rapporto di mandato i compiti che gli spettano in base al regolamento d'investimento e che sono delegabili. In tal caso occorre rispettare gli eventuali limiti di budget stabiliti dal Consiglio di fondazione.
Art. 7 Entrata in vigore e riserva di modifiche	<p>Il presente allegato al regolamento organizzativo entra in vigore con effetto retroattivo dal 1° novembre 2021. Può essere modificato in qualsiasi momento dal Consiglio di fondazione.</p> <p>Zurigo, 18 giugno 2024</p> <p>Fondazione collettiva Vita</p> <p>Il Consiglio di fondazione</p> <p>In caso di incongruenze tra la presente traduzione e il testo originale tedesco, è determinante esclusivamente la versione tedesca.</p>		

P = pianificazione (iniziativa) / E = decisione / M = collaborazione, elaborazione / D = svolgimento (responsabilità per l'esecuzione) / K = controllo / I = informazione		Consiglio di fondazione		Organi permanenti			SST Vita Dienstleistungs AG	Terzi					
Sfera di competenza	Incarico / descrizione	Art. 51 a (LPP)	SR	BDA	AC	AK	Direzione	Zurich	Esperti CP	Consulenti agli investime	Organo di revisione	Vigilanza	
Organizzazione e gestione della Fondazione	Svolgimento delle elezioni del Consiglio di fondazione / elezioni suppletive nel Consiglio di fondazione (art. 51 LPP)		E				P, D	I	K		I	K	
	Costituzione del Consiglio di fondazione ed elezione del presidente e del vicepresidente		E, D					I	I		I	K	
	Modifica dell'atto di fondazione	2c	E		P		P, M, D		I		I	K	
	Emanazione del regolamento d'organizzazione e definizione dell'organizzazione della Fondazione collettiva	2f	E		P		P, M, D	I			I	K	
	• Elezione del Direttore	2j						I			I	K	
	• Elezione del segretario							I			I	K	
	• Elezione dei membri di organi e gruppi di lavoro							I			I	K	
	• Elezione di terzi incaricati della gestione							I			I	K	
	Nomina e revoca degli esperti per la previdenza professionale e dell'organo di revisione	2k	E		P		M	I	I		I	K	
	Stipulazione e verifica periodica di contratti di outsourcing e prestazione di servizi (in particolare, conferimento di un incarico a terzi per la gestione)		E		P, K		M, D				I	K	
	Regole sulle indennità (emanazione del Regolamento relativo alle indennità)	4	E		K		M, D				I	K	
	Emanazione del Regolamento sull'elezione dei membri del Consiglio di fondazione	2c	E		P, K		M, D				I	K	
	Emanazione dei regolamenti d'organizzazione per ulteriori organi e comitati della Fondazione (p.es. comitato di cassa e altri comitati)	2c	E		P, K		M, D				I	K	
	Garanzia della formazione di base e del successivo perfezionamento dei rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro	2i	E		P, K		M, D				K	K	
	Stipulazione di un'assicurazione responsabilità civile per il Consiglio di fondazione		E		P, K		M, D				I	K	
	Comunicazione degli avvicendamenti di personale nel Consiglio di fondazione, nell'organo di gestione, nell'amministrazione o nella gestione patrimoniale (art. 48g OPP2)				P, K		E, D		I		I	K	
	Definizione degli obiettivi (espletamento da parte dei presidenti degli organi permanenti)		I		P, E	P, E	P, E	M, D					
	Valutazione degli obiettivi (raggiungimento degli obiettivi semestrali: espletamento da parte dei presidenti degli organi permanenti / raggiungimento dell'obiettivo complessivo: espletamento da parte del C.F)		E		M	M	M	M, D					
	...												
	Obblighi (tematiche previdenziali)	Definizione del sistema di finanziamento (tra l'altro, fabbisogno finanziario, obblighi attuariali, importi dei contributi)	2a	E	P			P	I	K, M			I
Emanazione del Regolamento di previdenza		2c	E	P	K		M, D	(P), D	P, K, M		I	K	
• Definizione degli obiettivi prestazionali e dei piani di previdenza, nonché dei principi per l'impiego dei fondi liberi		2b						I					
• Definizione dell'entità del tasso d'interesse tecnico e degli ulteriori parametri tecnici		2e						I					
• Definizione dei requisiti per il riscatto di prestazioni		2o						I					
• Determinazione della cerchia di assicurati (direttive di accettazione)		2h						I					
Emanazione del Regolamento sulla liquidazione parziale e del Regolamento sugli accantonamenti		2c	E	P	K		M, D	I	K, M		I	K	
Decisione sulla riassicurazione intera o parziale dell'istituto di previdenza e sull'eventuale riassicuratore (stipulazione e sorveglianza di contratti di assicurazione)		2l	E	P	P, K		M, D	I	K		I	I	
Rapporto dell'organo di revisione e decisione sulle misure			E		K		D	I, D	I		P		
Rapporto dell'esperto di casse pensioni e decisione sulle misure			E	M	K		D	(I)	P		I		
Remunerazione dei conti di vecchiaia l'anno successivo (modello previdenziale Vita Classic)			E	P			D	I, D			K	I	
Adeguamento facoltativo al rincaro			E	P			D	I, D			K	I	
Misure volte all'eliminazione di una sottocopertura (misure di risanamento)			E	P	K	I	M, D	I, D	M	P, K	K	I, K	
Impiego delle eccedenze (di rischio) derivanti dai contratti di assicurazione			E	P			D	I	I		I	K	
...													
Investimento patrimoniale		Verifica periodica della conformità a medio e lungo termine tra l'investimento del patrimonio e gli obblighi (ALM)	2n	E	M		M	D, M, P		I	M		
		Definizione della strategia d'investimento con le relative bande di oscillazione strategiche		E			P	D	I		K		
		Determinazione del valore target della riserva per oscillazioni di valore		E			M	M		P	M, K		
	Delibera sull'estensione delle possibilità d'investimento		E			M	M						
	Implementazione della strategia d'investimento		K			E	D			K			
	Definizione della tattica di investimento		I			E	D			K			
	Definizione dell'organizzazione e dei processi d'investimento		E			M	M						
	Definizione dei principi e degli obiettivi dell'investimento patrimoniale		E			M	M	I		K			
	Regolamento d'investimento	2c,m	E		K	P, M	M			I	I	K	
	Investment Policy Statement		E			P, M	M			K	I	I	
	Regolamentazione ed esercizio dei diritti di voto		E			P, M	M			I	I	I	
	Nomina dell'Investment controller esterno		E			P, M	M			I	I	I	
	Stipulazione di contratti di gestione patrimoniale e di deposito		I		K	E	D				I		
	Direttive di mandato per i gestori patrimoniali (incl. tasse)					E	M			K			
	Selezione e decisione sui fornitori di servizi esterni, per esempio gestori patrimoniali e banca depositaria		I		K	E	D, P			I			
	Reporting: definizione del processo di reporting e valutazione della performance (incl. benchmark rilevanti)		I			E	D						
	Investment Controlling e rischi d'investimento		I			E	P, D				D		
	Ribilanciamento degli investimenti liquidi					K	E, D				K		
	Cash Management e pianificazione della liquidità					K	E, D				K		
	Promessa di capitale su investimenti illiquidi						D					K	
	...						E						
	Strategia di prodotto e di mercato	Definizione del posizionamento e degli obiettivi strategici (strategia di prodotto e di mercato)		E	P, M			P, M, D					
		• Ideazione e definizione di strategie e misure nel settore Sales Development (tra cui strategia di distribuzione e relativa ai segmenti di clientela)			E			P, D	M, D				
		• Ideazione e definizione di strategie e misure nel settore Product Development (tra cui strategia di offerta)			E			P, D	M, D				
		• Ideazione e definizione di strategie e misure nel settore Marketing (tra cui strategia di marketing)			E			P, D	M, D				
		Definizione del posizionamento e degli obiettivi strategici (organizzazione della Fondazione)		P, E, K			K, D	D	I				
		• Ideazione e definizione di strategie e misure nel settore Organizzazione, sorveglianza e gestione della Fondazione		E			K	M, D					
		• Raccomandazioni su temi strategici e attività del Consiglio di fondazione		E			K	M, D					
Attuazione della strategia di posizionamento			I				D	D					
• Verifica periodica del posizionamento e degli obiettivi strategici			M				P, M, D	M, D					
• Gestione di iniziative di business e verifica della relativa efficacia ed efficienza							P, E, D	P, D					
• ...													
Marca di fabbrica: ulteriore sviluppo e monitoraggio dell'impiego in base al contratto di licenza d'uso del marchio in vigore			I, E		P	K		M, D	D, K, E				
Aspettative dei clienti e qualità del servizio	Definizione del livello di servizio		E	P			D, K	M, D					
	• Elaborazione delle aspettative dei clienti e delle tendenze del mercato incl. derivazione di misure			E			P, M, D	M, D					
	• Monitoraggio delle aspettative/delle esigenze dei clienti e della qualità/del livello di servizio			E			P, M, D	M, D					
	Sviluppo di una Value Proposition a lungo termine (idee per l'ulteriore sviluppo della strategia a medio e lungo termine)		E		P		P, D	M, D					
	• Inclusione e sviluppo di tematiche attuali nel settore della previdenza professionale			E			P, M, D	M, D					
	• Sviluppo di nuove offerte e prodotti (orizzonte di sviluppo 1-2)			E			P, M, D	M, D					
	• Comunicazione di impulsi per l'innovazione di nuovi servizi nel contesto della previdenza professionale (orizzonte di sviluppo 3)			E			P, M, D	M, D					
	• Definizione di tempistiche e ulteriore sviluppo di «Vita – Previdenza professionale» su incarico del CF della SSTV			E			P, M, D	E, M, D					
	...												
	Comunicazione e informazione	Ideazione e definizione della strategia di comunicazione: gestione della comunicazione esterna con tutti gli stakeholder (in particolare assicurati, imprese, media)		E, P		P		P, M, D	M, D				
Garanzia delle informazioni alla cerchia di assicurati		2h	E		P	K	M, D	M, D			K	K	
Rappresentanza della Fondazione all'esterno			E				P, D	I, P					
Reporting e contatto con le autorità			E			K	P, D					I	
...													
Direzione operativa		Organizzazione della contabilità	2g	E			K	P, D	D			K	
		Allestimento e approvazione del rendiconto di esercizio della Fondazione	2d	I, E			K	P, D	M			K	
	Stesura del budget operativo dei costi della Fondazione e della DL AG (delega della decisione all'AC)		I			E, K	M, D						
	Stesura del budget per il portafoglio progetti della Fondazione (espletamento da parte dei presidenti degli organi permanenti)		I, K		P, E	P, E	M, D						
	Supporto e supervisione del Direttore e della direzione operativa da parte della SST Vita Dienstleistungs AG		E, I			K	M, D						
	...												
	Sistema di controllo interno (SCI) e decisione sulle misure		E			P, K	D	I			K	K	
	Punto di contatto per le notifiche dei rischi dell'organizzazione e decisione sulle misure		I			E	D				K		
	Verifica delle dichiarazioni di lealtà		E			K	D				K	K	
	Verifica costante della correttezza in termini di contenuti e scadenze/del rispetto del quadro di riferimento regolamentare e contrattuale della SST Vita		E			P, K	P, M, D		M		M	K	
	Valutazione dell'organo di revisione esterno in relazione ai requisiti tecnici e qualitativi		I			E	P, K, M				I		
	Supporto al Consiglio di fondazione nel reporting annuale (allestimento del corapporto di revisione)					E, D	D		M		M		
	...												
	Gestione della previdenza (amministrazione e gestione tecnica, rendite, assistenza agli assicurati)		E			K	K		D	K		K	
	...												

SR Consiglio di fondazione
 BDA Comitato Business Development
 AC Audit Committee
 AK Comitato d'investimento